



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
E I SERVIZI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot.

## **CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE N. 132** **(ai sensi del D.M. 21.06.2004)**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il D.M. del Ministro dei Lavori Pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, "Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza" e successive modificazioni ed integrazioni (D.M. 15.10.1996; D.M. 03.06.1998; D.M. 11.06.1999);

VISTO il D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 21 giugno 2004, n. 2367, con il quale sono state ulteriormente aggiornate le istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego dei dispositivi di ritenuta e sono state recepite le norme UNI EN 1317, parti 1, 2, 3 e 4;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" che ha introdotto, tra l'altro, lo scorporo dell'ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel Ministero delle Infrastrutture e nel Ministero dei Trasporti;

VISTO il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, con il quale è stato approvato il regolamento di riorganizzazione del Ministero dei Trasporti, che assegna le competenze relative alla omologazione dei dispositivi e dei sistemi di ritenuta stradale al Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale – Direzione generale per la sicurezza stradale;

VISTO il D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211, con il quale è stato approvato il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che assegna le competenze relative alla omologazione dei dispositivi e dei sistemi di ritenuta stradale al Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione generale per la sicurezza stradale;

④ hu

VISTI gli artt. 3 e 5 del citato D.M. 18 febbraio 1992, n. 223, che prevedono che i dispositivi di ritenuta debbano conseguire un certificato di idoneità tecnica ("omologazione"), rilasciato, sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTI gli artt. 7 e 8 delle Istruzioni tecniche allegate al D.M. 21 giugno 2004, n. 2367, disciplinanti le procedure per l'omologazione;

VISTA la domanda presentata in data 18.09.2006 e, successive integrazioni, della Società AUTOSTRADE per l'ITALIA S.p.A., con la quale è stata chiesta l'omologazione, ai sensi del D.M. 21.06.04, della barriera stradale di sicurezza in acciaio, di classe H3 con destinazione "bordo laterale", denominata BROH3BL6;

VISTO il voto n. 176/07 reso dalla V Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 28.06.2008, con il quale è stato espresso il parere che la domanda di omologazione del dispositivo "bordo laterale" in classe H3 presentato dalla Società Autostrade per l'Italia e denominato "BROH3BL6" sia meritevole di accoglimento;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per il rilascio del certificato di omologazione;

#### DECRETA

1.- E' omologata *la barriera di sicurezza per la destinazione "barriera laterale", realizzata in acciaio, denominata "BROH3BL6"*, della Società AUTOSTRADE per l'ITALIA S.p.A. con sede in via A. Bergamini, 50 – 00159 ROMA, caratterizzata dai seguenti parametri prestazionali:

- Classe di contenimento: H3
- Livello di severità d'urto: B
- Classe di larghezza operativa: W7

1.- Il dispositivo è una barriera da bordo laterale in acciai S235JR e S275JR

Si compone di segmenti longitudinali montati su paletti conficcati nel terreno per una profondità di 1000 mm.

Due tipi di nastri sono fissati ai paletti ad altezze differenti:

- sulla parte superiore un parapetto costituito da un tubo a sezione quadrangolare,
- sulla parte centrale un nastro tre onde è fissato ai paletti mediante un sistema elemento ammortizzatore –distanziatore.

Sono presenti sui supporti, da palo a palo, rinforzi diagonali di forma cilindrica.

Sul retro del sistema è montato un tirante conformato ad L.

L'unione dei vari elementi è realizzata mediante bulloni, dadi e rondelle.

La barriera ha dimensioni d'ingombro 1500x440 mm.

- 2.- La barriera è omologata in base alle risultanze delle prove di impatto, effettuate dal Laboratorio TÜV SUD (laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO 17025) i cui risultati sono riportati nei seguenti rapporti:
- Prova TB11 n. X68.03.E11 del 4.11.2004, relativa al veicolo leggero;
    - ◆ Rapporto n. X68.03.E11 del 21.07.2005;
  - Prova TB61 n. X68.04.E11 del 10.11.2004, relativa al veicolo pesante;
    - ◆ Rapporto n. X68.04.E11 del 21.07.2005;

La prova con il veicolo leggero ha fatto registrare:

- ASI: 1,1
- THIV: 32 Km/h
- PHD: 9 g
- VCDI: LF 1110011
- lunghezza di barriera interessata al contatto 5,0 m
- massima deflessione dinamica pari a 0,30 m
- massima deflessione statica pari a 0,20 m

La prova con il veicolo pesante ha fatto registrare:

- lunghezza di barriera interessata al contatto 18,28 m
- massima deflessione dinamica pari a 1,8 m
- posizione laterale massima del veicolo 2,41 m

- 3.- La lunghezza minima di funzionamento della barriera è quella risultante dall'installazione in prova, ovvero pari a 94,50 m; pertanto solo in circostanze di impiego analoghe a quelle sopra descritte il comportamento della barriera sarà quello atteso.

Il dispositivo potrà essere raccordato alla eventuale barriera esistente in maniera diretta se questa è una bordo laterale di classe H4 o H2, oppure mediante idonei elementi di transizione negli altri casi.

In assenza di barriera alla quale raccordarsi, il terminale da adottare, dovrà essere quello indicato nella soluzione di cui ai disegni delle figg. 5 e 6 (pagg. 4 e 5) del "manuale di utilizzo ed installazione" del 21.07.2006 depositato presso questa Direzione Generale.

- 4.- La Società intestataria del certificato di omologazione è vincolata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.06.2004, a servirsi, per far produrre la barriera omologata, di produttori operanti in regime di qualità, i quali sono responsabili, ai sensi dell'art. 5 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.06.04, circa la conformità della produzione della barriera in questione alla documentazione di progetto depositata presso questa Direzione Generale ed al prototipo oggetto delle prove di crash eseguite presso il Laboratorio TÜV SUD, le cui risultanze sono riportate nel presente decreto.
- 5.- La Società intestataria del certificato di omologazione deve rendere identificabile la barriera omologata mediante apposizione della denominazione della barriera, del numero di omologazione e del nome del produttore secondo quanto previsto dall'art. 5 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.06.04.
- 6.- In sede di attuazione del catalogo delle barriere omologate previsto dall'art. 6 del D.M. 223/92, la società intestataria dovrà altresì fornire a questa Direzione Generale tutti gli

elementi tecnici e grafici relativi alla barriera di propria progettazione ai fini del suo inserimento nel catalogo stesso.

7.- Il presente certificato è rilasciato in duplice originale, di cui uno viene consegnato alla Società ed uno viene trattenuto agli atti di questa Direzione.

Roma li

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Ing. Sergio DONDOLINI)



① fu